



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/29 DEL 1.7.2010

Oggetto: Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e dei requisiti ulteriori per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall'accREDITAMENTO transitorio all'accREDITAMENTO provvisorio e per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo istituzionale entro il 31/12/2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con deliberazione di Giunta n. 2/19 del 19/1/2010, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle lettere s-t-u dell'art. 1, comma 796, sono stati predisposti gli indirizzi per l'implementazione delle procedure che consentano il passaggio dall'accREDITAMENTO transitorio all'accREDITAMENTO provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private operanti nella Regione Sardegna.

L'Assessore rammenta, che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 3 dicembre 2009, è stata sancita l'intesa concernente il nuovo patto per la salute 2010-2012 che all'art 7 comma 2, che prevede di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale concludere il processo per l'accREDITAMENTO definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio sanitario nazionale.

L'Assessore fa presente che per definire il percorso di implementazione dello status di accREDITAMENTO definitivo nella Regione Sardegna, è necessario distinguere due fasi di intervento:

1. La prima fase prevede l'attuazione di una procedura, descritta nell'allegato 2 al presente provvedimento, che tramite un processo di autovalutazione consenta di effettuare il passaggio dall'accREDITAMENTO transitorio all'accREDITAMENTO provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private esistenti, identificando le stesse in uno specifico elenco dei "soggetti provvisoriamente accREDITATI".
2. La seconda fase prevede la verifica dei requisiti specifici ed ulteriori nei confronti delle strutture sanitarie e socio sanitarie per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, secondo le procedure previste nell'allegato 3 al presente provvedimento.

L'Assessore evidenzia inoltre che per l'attuazione delle suddette fasi, occorre approvare i requisiti specifici ed ulteriori, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, elaborati con il supporto del Nucleo Tecnico come previsto dalla L.R. n. 10/2006, art. 6.



Per quanto riguarda le strutture ospedaliere private, l'Assessore ritiene sia necessario, durante la prima fase su descritta, verificare la tipologia ed il volume delle attività sanitarie svolte in ogni singola struttura, sia in termini di posti letto che di servizi generali, comprese le attività ambulatoriali, fornendo altresì i dati sulla dotazione organica e tecnologica destinata all'erogazione delle stesse prestazioni.

L'Assessore ricorda che, pur costituendo il riconoscimento di qualità della struttura sanitaria, il rilascio dell'accreditamento non attribuisce in capo alle Aziende Sanitarie Locali un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità.

DELIBERA

- Sono approvate le schede relative alla definizione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento provvisorio e/o definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie e dei professionisti, di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento, che modificano e/o integrano le specifiche Delibere di Giunta attualmente in vigore nelle varie materie;
- Sono approvate le procedure previste nell'allegato 2 al presente provvedimento, finalizzate all'espletamento dell'azione tecnico amministrativa dei Gruppi di Lavoro istituiti in ogni Azienda Sanitaria Locale per la definizione della prima fase di accreditamento che consenta il passaggio dall'accreditamento transitorio all'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private.
- E' approvato il sistema informatico su modello web, per la presentazione delle richieste di autovalutazione volte alla definizione della prima fase di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private presenti nella Regione Sardegna, attualmente in fase di elaborazione.
- I soggetti accreditati transitoriamente e automaticamente con effetto dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 26.12.1994, n. 724 e art. 10 commi 2 e 3 e art. 6 del D.A.I.S, n. 1957/3 del 29/6/1998, e i soggetti già provvisoriamente accreditati, ai sensi del Dlgs. 229/99 art. 8 quater, possono autocertificare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti nell'allegato n. 1 al presente provvedimento presentando, entro venti giorni dall'adozione della presente deliberazione, apposita istanza alla Direzione Generale dell'Assessorato Sanità, per il tramite delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, utilizzando la procedura informatica e la modulistica presente nel sito istituzionale della Regione Sardegna.



- Qualora in sede di istruttoria venga riscontrato che la struttura privata attualmente accreditata, successivamente al parere positivo di funzionalità sulla programmazione regionale espresso dall'Assessorato, non eroghi prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR da un periodo di tempo di almeno 12 mesi, che non dipenda dalla mancata e non motivata stipula del contratto da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, le prestazioni non erogate saranno escluse, da parte servizio competente dell'Assessorato, dall'accREDITAMENTO provvisorio in possesso della stessa struttura.
- I Direttori Generali, di anno in anno, devono fornire comunicazione delle situazioni di cui sopra, sulla base dei dati consuntivi a loro disposizione. Analoga comunicazione deve essere fornita relativamente agli erogatori provvisoriamente accreditati che non raggiungono la quota di budget contrattato dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dei vigenti provvedimenti normativi regionali, che in questo caso sarà ridotta entro i limiti erogati.
- E' compito dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, la predisposizione delle proposte per l'integrazione ed il periodico aggiornamento dei requisiti e lo sviluppo di strumenti informativi e di supporto per le organizzazioni sanitarie sui processi di accREDITAMENTO, anche al fine di valorizzare l'accREDITAMENTO come processo di miglioramento della qualità dei servizi a garanzia dell'utenza.
- L'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati sarà approvato con determinazione del Direttore del Servizio competente dell'Assessorato.
- Sono approvate le procedure previste nell'allegato 3 al presente provvedimento, finalizzate all'espletamento dell'azione tecnico amministrativa dell'Assessorato con il supporto del Nucleo Tecnico, per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private che facciano apposita richiesta e, per le strutture esistenti inserite nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati nella prima fase, non oltre il 30 novembre 2010 .
- Si prende atto e si conferma l'applicazione dei principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nei punti precedenti del dispositivo.
- La presente deliberazione ed i relativi allegati sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci